Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 65 del 18 marzo 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 febbraio 1991.

Modificazioni e integrazioni al regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 5208).

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 febbraio 1991.

Modificazioni e integrazioni al regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori. (Deliberazione n. 5208).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138, come sostituito dall'articolo 20 della legge 4 giugno 1985, n. 281;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 5 marzo 1979, n. 279, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 marzo 1980, n. 390, recante disposizioni in materia di coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 22 giugno 1987, n. 345, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 23 aprile 1990, n. 211, che modifica la direttiva 80/390/CEE per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori;

Visto il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori approvato con delibera n. 4088 del 24 maggio 1989 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;

Delibera:

Il regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori citato nelle premesse, è modificato ed integrato come segue:

Al primo comma dell'art. 6, dopo la lettera *b)*, è aggiunto:

«*c)* per le società o enti richiedenti l'ammissione a quotazione di obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136, risultante dalla copia autentica del verbale della riunione dell'organo conferente (Assemblea o Consiglio di Amministrazione ovvero organo avente poteri equivalenti).».

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 sono così sostituiti:

«(1) Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente regolamento ed in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico o della Commissione.».

(2) La Commissione può stabilire per singoli emittenti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e sentiti gli amministratori, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti emanati dalla Commissione.».

Il quarto comma dell'art. 17 è così sostituito:

«(4) Gli obblighi di cui ai commi precedenti incombono sui redattori del prospetto per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel prospetto, ciascuno dei redattori assume la responsabilità in ordine alla completezza e veridicità dei dati e delle notizie di propria pertinenza nonchè di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare. La predetta dichiarazione deve altresì essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna delle società interessate.».

Dopo il secondo comma dell'art. 18 è aggiunto:

«(3) Qualora la domanda di ammissione riguardi un titolo già ammesso alla quotazione ufficiale in borse valori di altri Stati appartenenti alla CEE da meno di sei mesi, la Commissione sentite le autorità competenti che hanno già ammesso il titolo alla quotazione ufficiale, può dispensare l'emittente dalla redazione di un nuovo prospetto salva l'eventuale necessità di un aggiornamento o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie della normativa nazionale. Il prospetto deve essere integralmente tradotto in lingua italiana sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformità al prospetto informativo approvato da un'altra autorità competente.».

Il primo e sesto comma dell'art. 19 sono così sostituito:

«(1) Entro sei mesi dal giorno in cui la domanda prende data ai sensi del precedente articolo 14, la Commissione delibera e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda e, nella prima ipotesi, il nulla osta al deposito presso l'archivio prospetti della Consob del relativo prospetto di cui all'Allegato *D)* o della nota informativa di cui al precedente articolo 18. Ai fini del deposito deve essere trasmesso alla Commissione il prospetto o la nota informativa, nelle forme destinate alla pubblica diffusione, firmato foglio per foglio dai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza.».

«(6) Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione o di scissione di una società, ovvero di costituzione di una nuova società, o di scorporo di società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami di imprese, di una offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, l'emittente deve mettere a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui al precedente comma, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.».

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 19-*bis*. — (1) Gli emittenti che presentino domanda di ammissione di propri titoli ai sensi dell'articolo 14, quarto comma e assumano l'impegno di:

a) comunicare alla Commissione, unitamente alla direzione del Consorzio di collocamento, i risultati dell'offerta pubblica entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti;

b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli entro dieci giorni dalla data del pagamento;

possono chiedere altresì che la Commissione deliberi, previo parere degli Organi locali di borsa competenti, l'ammissione dei titoli contestualmente al nulla osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico.».

«(2) L'emittente informa il pubblico della delibera di cui al comma precedente mediante un avviso redatto ai sensi dell'articolo 8, lettera *b)*, delle «Disposizioni di carattere generale, concernenti la redazione di prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relativa ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio effettuate ai sensi dell'art. 18, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216», approvate con delibera n. 4173 del 18 luglio 1989.».

«(3) L'ammissione a quotazione si perfeziona quando la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico sia realizzata entro novanta giorni dalla delibera di cui al primo comma. L'inizio delle negoziazioni, subordinato all'accertamento della sufficiente diffusione dei titoli previo parere degli Organi locali di borsa competenti, può essere stabilito anche con provvedimento urgente del Presidente ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138.

«(4) L'inizio delle negoziazioni è preceduto da un avviso redatto secondo lo schema di cui all'Allegato G e pubblicato con le modalità previste nel terzo comma dell'articolo precedente. Tale avviso deve dare notizia dell'esito del collocamento nonché di ogni fatto nuovo, tale da influenzare in modo significativo la valutazione dei titoli, che si sia verificato successivamente alla data di deposito del prospetto. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di inizio delle negoziazioni può trascorrere un periodo inferiore a quello stabilito dall'articolo 19, quarto comma.».

Il secondo comma dell'art. 22 è così sostituito:

«(2) Il progetto di prospetto deve essere integralmente tradotto in lingua italiana, sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformità rispetto a quello inviato all'autorità competente ad approvarlo e contenere le notizie indicate nel primo comma del successivo articolo 23.».

Il primo comma dell'art. 23 è così sostituito:

«(1) Il prospetto informativo approvato da un autorità estera competente ai sensi del precedente articolo 21 è riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione, previa traduzione integrale in lingua italiana, sottoscrizione da parte di un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformità al prospetto informativo approvato e inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonché i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali.».

Il primo e secondo comma dell'art. 24 sono così sostituiti:

«(1) Qualora, in occasione di un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio di titoli effettuata in uno Stato appartenente alla CEE, sia stato approvato dall'autorità competente un prospetto informativo redatto in conformità della direttiva n. 80/390/CEE e, nei tre mesi successivi, l'emittente presenti domanda di ammissione a quotazione dei titoli in una borsa valori dello Stato italiano, il prospetto stesso è riconosciuto dalla Commissione quale prospetto per l'ammissione.».

«(2) Il prospetto è riconosciuto previa traduzione integrale in lingua italiana, sottoscrizione da parte di un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformità al prospetto informativo approvato e inserzione di notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dai titoli, nonché i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori dei titoli stessi possono esercitare i loro diritti patrimoniali. La Commissione può tuttavia esigere che nel prospetto siano inseriti ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano.».

Il punto *i)* della Tavola 1 dell'Allegato *A* è così sostituito:

(*i*) elenco dei possessi azionari, quali risultano dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a disposizione, ripartiti per classi di azionariato secondo la seguente tabella:

Classi di possesso azionario	N. azionisti	N. azioni possedute
—	—	—
da 1 a 100		
da 101 a 500		
da 501 a 1.000		
da 1.001 a 5.000		
da 5.001 a 10.000		
da 10.001 a 50.000		
da 50.001 a 100.000		
da 100.001 a 500.000		
da 500.001 a 1.000.000		
da 1.000.001 a oltre»		

I punti *n), t), p)* rispettivamente delle Tavole 1, 2, 3 dell'Allegato *A* sono così sostituiti:

«nel caso in cui il titolo di cui viene richiesta l'ammissione sia già quotato presso altra borsa valori estera o mercato ristretto italiano, in luogo del certificato peritale di cui al punto precedente, indicazione dei prezzi ufficiali e delle quantità scambiate negli ultimi tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda.»

I punti *m), s), o)* rispettivamente delle Tavole 1, 2, 3 dell'Allegato *A* sono così sostituiti:

«certificato peritale, di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda attestante il valore venale dei titoli, rilasciato dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori dove è stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultino analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito. Nella relazione deve altresì essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in più borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori topograficamente più vicina alla sede della società o dell'ente.».

Gli ultimi due capoversi della Tavola I dell'Allegato *A* sono sostituiti:

«Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;

i titoli di cui viene chiesta l'ammissione sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro rappresentazione cartolare;

non sussistono impedimenti di alcun genere alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi titoli ammessi devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;

non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai titoli dell'emittente che saranno negoziati nelle borse italiane;

l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi titoli ammessi che si trovino in condizioni identiche;

idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali di cui all'art. 33 del Regolamento di attuazione della legge n. 289/86 per il tramite della Monte Titoli S.p.A.;

idonea attestazione della Monte Titoli S.p.A. dalla quale risulti che i titoli da ammettere alla quotazione potranno essere regolati nelle procedure di liquidazione a Stanza di compensazione attraverso i conti di deposito presso la Monte Titoli S.p.A. stessa;

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale.».

Alla Tavola 4 dell'Allegato *A* è aggiunto il seguente punto *l)*:

«(*l*) certificato peritale di data non anteriore a trenta giorni dalla domanda, attestante il valore venale dei titoli obbligazionari convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni rilasciato dal Comitato Direttivo degli agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori dove è stata richiesta la quotazione. Il certificato peritale deve essere corredato da una dettagliata relazione nella quale risultano analiticamente illustrati i metodi seguiti per la determinazione del valore venale attribuito al titolo. Nella relazione deve altresì essere indicato il costo del rilascio del certificato. In caso di contemporanea richiesta di ammissione in più borse valori, il certificato deve essere redatto dal Comitato Direttivo degli Agenti di cambio o dalla Commissione per il Listino della borsa valori topograficamente più vicina alla sede legale della Società o ente.».

L'allegato *D* è così sostituito:

«(Modalità di redazione del prospetto per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle borse valori).

I - AZIONI E TITOLI RAPPRESENTATIVI DI QUOTE DI CAPITALE EMESSI DA ENTI PUBBLICI ESERCENTI L'ATTIVITÀ BANCARIA.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di azioni, o di titoli rappresentativi di quote di capitale emessi da enti pubblici esercenti l'attività bancaria, deve contenere le informazioni previste nello schema 1.

2. Se dello stesso emittente sono stati già ammessi alla uotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote i capitale il prospetto relativo all'ammissione alla uotazione di azioni può contenere le sole informazioni reviste dallo schema 2.

I - OBBLIGAZIONI.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione fficiale di obbligazioni deve contenere le informazioni reviste nello schema 3.

2. Se dello stesso emittente sono stati già ammessi alla uotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote i capitale ovvero obbligazioni anche convertibili in zioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di zioni, il prospetto relativo all'ammissione alla quotazioe di obbligazioni può contenere le sole informazioni reviste nello schema 4.

II - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DA UN SOGGETTO DIVERSO DALL'EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione i obbligazioni convertibili in azioni o con buoni acquisto di sottoscrizione di azioni, quando l'emittente le bbligazioni è diverso dall'emittente le azioni attribuibili i conversione o di compendio, deve contenere le iformazioni previste nello schema 5.

2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già mmessi alla quotazione in Italia azioni o titoli ppresentativi di quote del capitale il prospetto indicato el comma precedente puo contenere le seguenti emplificazioni:

nella sezione prima possono essere riportate le sole iformazioni previste dallo schema 4, sezione prima;

nella sezione terza, in luogo della documentazione di ui al capitolo XIX parte prima, punti da 1 a 7, può essere ornita quella di cui allo schema 4, capitolo XI.

3. Se dello stesso emittente le azioni da offrire in onversione o di compendio sono stati già ammessi alla uotazione in Italia azioni o titoli rappresentativi di quote el capitale, il prospetto indicato al primo comma può ontenere le seguenti semplificazioni:

nella sezione seconda possono essere riportate le sole iformazioni previste nello schema 2, sezione prima;

nella sezione terza, in luogo della documentazione di ui allo schema 5, capitolo XIX parte seconda, può essere ornita quella di cui allo schema 2, capitolo XI.

IV - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DALLO STESSO SOGGETTO EMITTENTE LE AZIONI ATTRIBUIBILI IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), quando l'emittente le obbligazioni è anche l'emittente le azioni attribuibili in conversione o di compendio, deve contenere le informazioni previste nello schema 5 sezioni seconda e terza, escluse quelle previste al capitolo XIX, parte seconda.

2. Se dello stesso emittente le obbligazioni sono stati già ammessi alla quotazione in Italia azioni e/o titoli rappresentativi di quote del capitale il prospetto indicato nel comma precedente può contenere:

in luogo delle informazioni richieste dallo schema 5 sezione seconda, le sole informazioni previste dallo schema 2, sezione prima;

in luogo della documentazione richiesta dallo schema 5, capitolo XIX, parte prima, paragrafi da 1 a 6 la sola documentazione prevista dallo schema 2, capitolo XI..

V - OBBLIGAZIONI EMESSE DA ENTI CREDITIZI.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni, emesse in modo continuo o ripetuto da parte di enti creditizi che pubblicano regolarmente i loro conti annuali e che all'interno della CEE sono istituiti o disciplinati in base ad una legge speciale, o sono soggetti al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, può contenere le sole informazioni previste nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII; VIII; IX; X; XI, paragrafi 6 e 7 e XII.

2. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili, o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, emesse dai soggetti di cui al precedente comma, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. III, può contenere le seguenti semplificazioni:

nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nel capitolo I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII;

nel cap. XIX, parte prima, dello schema 5, le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.

3. In allegato ai prospetti informativi di cui ai paragrafi precedenti devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

4. I soggetti indicati al primo comma dovranno tenere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e gli organismi incaricati del servizio finanziario, i conti annuali relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti su base consolidata).

VI - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI O CON BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI (C.D. WARRANTS) EMESSE DAGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (c.d. warrants), emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. III, può contenere le seguenti semplificazioni:

nella sezione prima dello schema 5 le sole informazioni previste nel capitolo I e nel capitolo II, paragrafo 1;

nel capitolo XIX, parte prima, dello schema 5, le sole informazioni previste ai paragrafi 6, 7 e 8.

2. In allegato ai prospetti informativi di cui al paragrafo precedente devono inoltre essere forniti il conto dei profitti e delle perdite e lo stato patrimoniale relativi all'ultimo esercizio (eventualmente redatti anche su base consolidata).

VII - OBBLIGAZIONI ASSISTITE DA GARANZIA PERSONALE.

1. Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di obbligazioni garantite da una persona giuridica, deve contenere, oltre alle informazioni previste nell'art. II, per ciò che concerne il garante, le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e nel capitolo XI, paragrafi 1 e 6.

2. In caso di pluralità di garanti, le informazioni suddette sono richieste per ciascuno di essi.

3. Il contratto di fideiussione deve essere tenuto a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente e presso gli organismi incaricati del servizio finanziario per conto di quest'ultimo. Copia del contratto deve essere fornita a chiunque lo richieda.

VIII - BUONI DI ACQUISTO O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI (C.D. WARRANTS).

Il prospetto relativo all'ammissione alla quotazione ufficiale di buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants) deve contenere:

A) per quanto concerne l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli (c.d. warrants), le informazioni previste nello schema 3, sezione prima, e capitolo XI paragrafi da 1 a 6;

ovvero

se dello stesso emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione di titoli sono già ammessi alla quotazione in Italia azioni, titoli rappresentativi di quote di capitale o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 4 sezione prima e capitolo XI, paragrafi da 1 a 8;

ovvero

se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente di gestione delle partecipazioni statali, le informazioni previste nello schema 3, capitolo I, capitolo II paragrafo 1 e capitolo XI paragrafo 6;

ovvero

se l'emittente i buoni di acquisto o di sottoscrizione è un ente creditizio che pubblica regolarmente i suoi conti annuali e che all'interno della CEE è istituito o disciplinato in base ad una legge speciale, o è soggetto al controllo pubblico sulla raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, le informazioni previste nello schema 3, ai capitoli I; II, paragrafi 1, 8 e 9; VII; XI, paragrafo 6;

B) per quanto concerne gli emittenti i titoli di compendio, le informazioni previste nello schema 1, sezione prima, e capitolo XI;

ovvero

se dello stesso emittente i titoli di compendio sono già quotati azioni, titoli rappresentativi di quote del capitale, o obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, le informazioni previste nello schema 2, sezione prima e capitolo XI,

C) per quanto concerne i buoni di acquisto o di sottoscrizione dei titoli (c.d. warrants), informazioni in merito alle condizioni, termini, modalità e costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale e, per quanto compatibili, le informazioni previste nello schema 5, capitoli XV, XVII, XVIII, XXI; inoltre dovrà essere allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione;

D) per quanto concerne i titoli di compendio le informazioni previste nello schema relativo al tipo di titoli di compendio;

E) le notizie richieste dallo schema 5 capitolo XX.».

«ALLEGATO *D)* - SCHEMA 1 (*)

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative all'emittente i titoli

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei titoli oggetto di richiesta di ammissione alla quotazione ovvero di altre categorie di titoli rappresentativi del capitale.

4 Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

5 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

6 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

7 - Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

8 - Condizioni previste dallo statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.

9 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

10 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

11 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

12 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

13 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale dell'organo di direzione, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

11 - Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE.

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6 - Per società o enti esercenti attività mineraria di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9 - Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

11 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

14 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE.

1 - Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (*) dopo la tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei risultati economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo del capitale), opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.

2 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

3 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

5 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

6 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati:

a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti di cui al precedente punto *a)*, contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.

8 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

9 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

(*) Vedi nota capitolo VI, punto 1.

SEZIONE SECONDA

Informazioni riguardanti i titoli e l'ammissione alla quotazione

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Descrizione dei titoli per i quali si richiede l'ammissione a quotazione, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

4 - Decorrenza del godimento.

5 - Regime. fiscale.

6 - Regime di circolazione.

7 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

8 - Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.8.

9 - Indicazioni relative al classamento dei titoli oggetto dell'ammissione a quotazione.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI.

1 - Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli per i quali si chiede l'ammissione alla quotazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avrà luogo mediante offerta pubblica in borsa:

a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o ceduti ovvero che sono stati o saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie;

b) indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati, con indicazione dei relativi estremi,

c) destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi (*);

d) modalità, termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati;

e) indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonché, quando la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse;

f) se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti;

g) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo di offerta;

h) prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico, ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione,con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;

i) quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione (*);

l) criteri di riparto, con esclusione dell'insindacabile giudizio. (*);

m) modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli (*);

n) modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate;

o) modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.;

(*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa.

p) indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati del collocamento stesso;

q) indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta (*);

r) indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello;

s) ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista;

t) esiti del collocamento, qualora lo stesso non avvenga tramite offerta pubblica in borsa.

2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

3 - Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta dei titoli che sono oggetto della domanda di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

(*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa.

XI - APPENDICI.

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al punto 1.8.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data .... al N. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ....

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XIII - ALLEGATI.

1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.».

«ALLEGATO *D)* - SCHEMA 2 (*)

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative all'emittente i titoli

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

4 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

5 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

6 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

7 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

8 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni azionista dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di azioni possedute (distinguendo tra le varie categorie di azioni).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione o dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione, nonché delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE.

1 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

2 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc. e forme di finanziamento;

b) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

c) ammontare dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

3 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

4 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

5 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizio tra le imprese del gruppo.

6 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 4 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE.

1. Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice.

2. Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA

Informazioni riguardanti i titoli e l'ammissione alla quotazione

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Descrizione dei titoli per i quali si richiede l'ammissione a quotazione, in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sull'intero capitale e sulla categoria di appartenenza.

3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

4 - Decorrenza del godimento.

5 - Regime fiscale.

6 - Regime di circolazione.

7 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

8 - Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.4.

9 - Indicazioni relative al classamento dei titoli oggetto dell'ammissione a quotazione.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI.

1 - Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli per i quali si chiede l'ammissione alla quotazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avrà luogo mediante offerta pubblica in borsa:

a) ammontare totale dell'emissione e/o della cessione e del collocamento e numero dei titoli che sono stati emessi e/o ceduti ovvero che sono stati o saranno collocati eventualmente suddivisi per categorie;

b) indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle omologazioni in base alle quali i titoli sono stati emessi e/o sono stati o saranno collocati, con indicazione dei relativi estremi;

c) estinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi (*);

d) modalità, termini e condizioni di esercizio degli eventuali diritti di opzione o di sottoscrizione, negoziabilità di tali diritti e sorte dei diritti non esercitati;

e) indicazioni in ordine alla limitazione o esclusione del diritto di opzione e, qualora sia rilevante, indicazione dei criteri di determinazione del prezzo di emissione e dei motivi della limitazione o della esclusione di tale diritto; nonché, quando la limitazione o l'esclusione del diritto d'opzione va a favore di persone determinate, indicazione di esse;

(*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa.

f) se l'emissione o il collocamento sono stati o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è stata o sarà riservata ad alcuni di essi, indicazione di tali parti;

g) data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli, indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo di offerta;

h) prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico, ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione, con esplicitazione dei criteri di determinazione di tale prezzo ed indicazione del valore nominale (o della parità contabile), del sovrapprezzo ed eventualmente dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente;

i) quantitativi minimi e massimi prenotabili. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione (*);

l) criteri di riparto, con esclusione dell'insindacabile giudizio (*);

m) modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli (*);

n) modalità e termini di pagamento del prezzo, anche con riferimento alla liberazione delle azioni non interamente liberate;

o) modalità e termini di consegna dei titoli, eventuale creazione di certificati provvisori, ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.;

p) indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne hanno garantito o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati del collocamento stesso;

q) indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta (*);

r) indicazione o stima dell'ammontare complessivo e/o dell'ammontare unitario delle spese relative all'operazione di emissione e/o di collocamento, specificando le remunerazioni totali degli intermediari finanziari, ivi compresa la commissione o la provvigione di assunzione a fermo, la commissione di garanzia, la commissione di collocamento o di sportello;

(*) L'informazione va fornita solo nel caso di offerta pubblica in borsa.

s) ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista;

t) esiti del collocamento, qualora lo stesso non avvenga tramite offerta pubblica in borsa.

2 - Indicazione per l'ultimo esercizio e l'esercizio in corso:

a) delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio fatte da terzi sulle azioni o quote rappresentative del capitale dell'emittente;

b) delle offerte pubbliche di scambio fatte dall'emittente sulle azioni o quote rappresentative del capitale di un'altra società o ente.

Relativamente a dette offerte dovranno essere indicati il prezzo o le condizioni di cambio ed il relativo risultato.

3 - Se in prossimità del periodo di emissione o di offerta dei titoli che sono oggetto della domanda di ammissione alla quotazione, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa categoria o viene deliberata l'emissione di titoli della stessa o di altre categorie in vista del loro collocamento pubblico o privato, si devono indicare la natura di tali operazioni, nonché il numero e le caratteristiche dei titoli cui esse si riferiscono.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XI - APPENDICI.

1 - Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.

2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 1.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio di cui al punto 1.

5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo d'imprese alla quale la CONSOB abbia prescritto la redazione dei conti annuali consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota esplicativa.

6 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale bilancio.

7 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale.

8 - Statuto sociale.

XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo e conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa e Valori di ....

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XIII - ALLEGATI.

1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.».

«ALLEGATO *D)* - SCHEMA 3 (*)

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative all'emittente le obbligazioni

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

5 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

7 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

8 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

9 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Membri dell'organo di direzione. nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE.

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.

5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6 - Per società o enti esercenti attività mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9 - Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

11 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico-finanziaria.

14 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE.

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

6 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:

a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto *a)*, contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

9 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n 8 IASC (International Accounting Standards Committee).

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA

Informazioni riguardanti le obbligazioni e l'ammissione

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'AMMISSIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica).

Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

11 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

12 - Decorrenza del godimento.

13 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

14 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

15 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

16 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

17 - Regime fiscale.

18 - Indicazione del regime di circolazione.

19 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

20 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

21 - Indicazioni relative al classamento dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

22 - Se i titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono gia trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

2 - Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

3 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

4 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

5 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli ed indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo d'offerta.

6 - Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — ed indicazione dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

7 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione.

8 - Criteri di riparto (con esclusione dell'insindacabile giudizio).

9 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

10 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.

11 - Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.

12 - Indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati del collocamento stesso.

13 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

14 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli, svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XI - APPENDICI.

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al precedente capitolo I, punto 8.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

7 - Regolamento del prestito.

XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data .... al N. e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ....

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.».

«ALLEGATO *D)* - SCHEMA 4 (*)

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative all'emittente le obbligazioni

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

4 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto: numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile, ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

4 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della societàọ dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

2 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito.

3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazione del fatto che le informazioni relative al patrimonio ed alla situazione finanziaria sono ricavabili dalla documentazione riportata in appendice.

2 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione tra i prestiti garantiti ed i prestiti non garantiti;

importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione tra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

importo globale degli impegni soggetti a condizione.

3 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA

Informazioni riguardanti le obbligazioni e l'ammissione

VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI E L'AMMISSIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

11 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

12 - Decorrenza del godimento.

13 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

14 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

15 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

16 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

17 - Regime fiscale.

18 - Indicazione del regime di circolazione.

19 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

20 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza, con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

21 - Indicazioni relative al classamento ed alla diffusione territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

22 - Se i titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

IX - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

2 - Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

3 - Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

4 - Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

5 - Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli ed indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo d'offerta.

6 - Prezzo di sottoscrizione. di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — ed indicazione dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

7 - Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione.

8 - Criteri di riparto (con esclusione dell'insindacabile giudizio).

9 - Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

10 - Modalità e termini di pagamento del prezzo.

11 - Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito pressl la Monte Titoli S.p.A.

12 - Indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito.

Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati.

Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonchè i risultati del collocamento stesso.

13 - Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

14 - Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli, svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XI - APPENDICI.

1 - Bilancio dell'ultimo esercizio approvato dall'assemblea.

2 - Relazione di certificazione relativa al bilancio di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relativa al bilancio di cui al punto 1.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio di cui al punto 1.

5 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese alla quale la Consob abbia prescritto la redazione dei conti annuali consolidati, bilancio consolidato di gruppo e relativa nota esplicativa.

6 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio e lo ha fatto certificare, relazione di certificazione relativa a tale bilancio.

7 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, relazione semestrale.

8 - Statuto sociale.

9 - Regolamento del prestito.

XII - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Norme e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data.............................. al n. .... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonchè i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa,e Valori di .... con delibera n. .... del ....

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.».

«ALLEGATO *D)* - SCHEMA 5 (*)

SEZIONE PRIMA

Informazioni relative all'emittente le obbligazioni

I - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale e sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

(*) Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo.

II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivise, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento delle azioni o degli altri titoli rappresentativi del capitale.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale ed i termini di sottoscrizione delle azioni o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

4 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni di acquisto o di sottoscrizione emesse con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

5 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

6 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

7 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra i soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti i titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco.

8 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

9 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo le varie categorie di titoli).

III - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

4 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società, o dell'ente allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

IV - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportate nel prospetto informazioni o dati, diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione ovvero l'organo esterno di verifica ha espresso rilievi o ha rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

V - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione della attività produttiva e di vendita.

2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività dell'emittente.

5 - Per le società o enti che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6 - Per società o enti esercenti attività mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento; indicazioni circa la durata e le principali condizioni delle concessioni di sfruttamento, nonchè delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi due esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9 - Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purché basate su elementi concreti).

11 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamento;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

14 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società o ente fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio, sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

VI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

2 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

3 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

4 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 1 a 3 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

5 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

6 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati dovranno essere forniti:

a) i documenti di cui ai punti da 1 a 3 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 4 relative ai documenti di cui al precedente punto *a)*, contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 5 relativi al gruppo.

7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati, devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

8 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

9 - Indicazione alla data più recente possibile (che dovrà essere precisata) dei seguenti dati:

importo globale dei prestiti obbligazionari ancora da rimborsare, facendo una distinzione fra i prestiti garantiti e i prestiti non garantiti;

importo globale di tutti gli altri prestiti e debiti, facendo una distinzione fra prestiti e debiti garantiti e prestiti e debiti non garantiti;

importo globale degli impegni soggetti a condizioni.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale dètenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare realtivamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo escrcizio sulle azioni o quote detenute;

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee).

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione e detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che la rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso, Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

VII - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE LE OBBLIGAZIONI.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE SECONDA

Informazioni relative all'emittente le azioni

VIII - INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

2 - Sede sociale, sede amministrativa principale (se quest'ultima è diversa dalla sede sociale).

3 - Estremi dell'atto costitutivo.

4 - Durata dell'emittente.

5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e fori competenti in caso di controversia.

6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso è descritto.

8 - Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente nel prospetto dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

IX - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) dei titoli che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di titoli emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili).

Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura dei titoli non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2 - Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre anni.

3 - Indicazione dell'eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto e/o il trasferimento dei titoli da offrire in conversione o in compendio ovvero di altre categorie di titoli rappresentativi del capitale.

4 - Indicazione dell'eventuale esistenza di capitale deliberato ma non sottoscritto o di impegni per l'aumento del capitale (es. aumento di capitale da eseguire, aumento al servizio di un prestito obbligazionario convertibile ecc.) ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale, fornendo in particolare:

l'ammontare di detto capitale e i termini di sottoscrizione dei titoli o di scadenza dell'impegno o della delega;

le categorie di titolari di diritti alla sottoscrizione di tale capitale;

le condizioni e le modalità di emissione dei titoli corrispondenti a detto capitale.

5 - Ammontare delle obbligazioni convertibili o con buoni d'acquisto o di sottoscrizione, con indicazione delle condizioni e modalità di conversione, acquisto o sottoscrizione.

6 - Indicazione dell'esistenza di quote non rappresentative del capitale, con precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.

7 - Partecipazioni dei dipendenti al capitale o agli utili, indicando l'eventuale fonte contrattuale o statutaria da cui tali diritti derivano.

8 - Condizioni previste dallo Statuto per la modifica del capitale e dei diritti delle diverse categorie di titoli, qualora siano più restrittive delle disposizioni di legge.

9 - Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale (o della parità contabile) dei propri titoli rappresentativi del capitale acquisiti e detenuti in portafoglio direttamente o indirettamente, anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona.

10 - Indicazione di eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto di propri titoli rappresentativi del capitale, fornendo in particolare:

il residuo numero di titoli da acquistare;

la durata residua per la quale l'autorizzazione è accordata;

il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo stabiliti per l'acquisto.

11 - Indicazione dell'eventuale esistenza, o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli rappresentativi del capitale ed al trasferimento degli stessi, comunemente definiti come sindacati di voto o di blocco ed indicazione della frazione di capitale oggetto di tale pattuizione o accordo.

12 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa ed indicazione della frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurle ad adottare una politica comune nei confronti dell'emittente. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

13 - Indicazione dei soci che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione, possiedono titoli rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni socio dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di titoli posseduti (distinguendo tra le varie categorie di titoli).

X - INFORMAZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI SOCIALI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonchè dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo.

2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

3 - Se l'emittente è una società fondata da meno di cinque anni, indicazione per i soci fondatori del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita.

4 - Soci accomandatari: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

5 - Membri dell'organo di direzione: nome, domicilio, luogo e data di nascita.

6 - Principali attività svolte dai componenti il consiglio di amministrazione, dai membri del collegio sindacale, dai soci fondatori, dai soci accomandatari e dai membri dell'organo di direzione al di fuori della società o dell'ente, allorché abbiano rilievo nei confronti dell'emittente.

7 - Compensi destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per l'ultimo esercizio chiuso, dall'emittente, dalle società direttamente o indirettamente controllate, ai componenti il consiglio di amministrazione ai membri del collegio sindacale ed ai membri dell'organo di direzione, (globalizzando tali importi per ciascuna categoria di organi, ma distinguendo i compensi destinati dall'emittente da quelli destinati dalle altre società suddette).

8 - Numero e categorie di titoli dell'emittente detenuti direttamente o per il tramite di società fiduciarie, ovvero per interposta persona dai membri del consiglio di amministrazione, da quelli del collegio sindacale, dai membri dell'organo di direzione, dai loro coniugi non separati legalmente o dai figli minori; eventuali opzioni conferite a tali soggetti sui titoli dell'emittente stessa. (Tale indicazione deve essere data fornendo il numero globale di titoli per singolo organo di amministrazione, controllo o direzione).

9 - Informazioni sulla natura e l'entità degli interessi dei membri del consiglio di amministrazione, di quelli del collegio sindacale e dell'organo di direzione in operazioni straordinarie per il loro carattere o per le loro condizioni, effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso, come ad esempio acquisti al di fuori dell'attività normale, acquisto o cessione di elementi delle immobilizzazioni, ecc.. Se tali operazioni straordinarie sono state stipulate nel corso di precedenti esercizi, ma non sono ancora concluse, informazioni anche su tali operazioni.

10 - Indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente, dalla società controllante o da società controllate ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale dell'organo di direzione, nonchè delle garanzie costituite dall'emittente e dalle predette società a favore di tali soggetti.

11 - Interessi dei dirigenti nella società o ente emittente.

XI - CONTROLLO ESTERNO SUI CONTI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Società di revisione.

2 - Durata del conferimento.

3 - Indicazione dell'eventuale certificazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, specificando la società di revisione che ha rilasciato tale certificazione e la sua sede.

4 - Se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovranno essere riportate anche per il bilancio consolidato.

5 - Eventuale organo esterno (diverso dalla società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

6 - Qualora fossero riportati nel prospetto informazioni o dati diversi dai bilanci annuali, verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno o interno di controllo, indicazione di tali parti del prospetto.

7 - Se la società di revisione, ovvero l'organo esterno di verifica, ha espresso rilievi o rifiutato l'attestazione, è necessario evidenziarlo con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

XII - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Descrizione dei principali settori e mercati di attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati, con particolare riguardo ai nuovi prodotti o servizi e/o ai nuovi settori e mercati di attività ed alla recente evoluzione dell'attività produttiva e di vendita.

2 - Descrizione, ubicazione e destinazione dei principali beni che compongono il patrimonio immobiliare, con separata indicazione dei principali stabilimenti dell'emittente (si intende per principali stabilimenti quelli che contribuiscono per più del 10% al volume di affari od alla produzione).

3 - Descrizione e destinazione degli eventuali beni in uso (es. locazione o leasing), se rilevanti per l'attività dell'emittente.

4 - Informazioni circa l'eventuale dipendenza da brevetti, licenze, contratti industriali, commerciali o finanziari o da procedimenti di fabbricazione, se rilevanti per l'attività o la redditività dell'emittente.

5 - Per le società che hanno beni gratuitamente devolvibili indicazione della durata, della scadenza e delle condizioni delle relative concessioni.

6 - Per società esercenti attività mineraria, di estrazione di idrocarburi, di sfruttamento di cave e miniere o di altre attività analoghe: descrizione dei giacimenti; stime delle riserve economicamente sfruttabili e durata probabile dello sfruttamento, indicazione circa la durata e le condizioni principali delle concessioni di sfruttamento nonché delle condizioni economiche del loro sfruttamento; indicazione dello stato di avanzamento dei lavori relativi all'inizio dello sfruttamento.

7 - Ripartizione dell'importo netto del volume d'affari realizzato negli ultimi tre esercizi secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione dei servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro delle differenze rilevanti.

8 - Eventi eccezionali che hanno influito sulle informazioni fornite ai punti da 1 a 7.

9 - Personale (*):

a) numero dei dipendenti negli ultimi tre esercizi, ripartiti secondo le principali categorie;

b) ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni (numero persone e periodi).

10 - Indicazioni relative alla politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi e processi seguita negli ultimi tre esercizi e relativi programmi (purchè basate su elementi concreti).

11 - Investimenti:

a) ammontare dei principali investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.);

b) ammontare degli investimenti effettuati nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso (compresi gli interessi in altre imprese quali azioni, quote, obbligazioni, ecc.) e forme di finanziamento;

c) principali investimenti in corso di attuazione (esclusi gli interessi in via di acquisizione in altre imprese) ripartizione del volume di tali investimenti in base alla loro ubicazione (in Italia o all'estero) e forme di finanziamentò;

d) ammontare, forme di finanziamento e periodo previsto di realizzazione dei principali investimenti futuri che siano già stati oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi (esclusi gli interessi che dovranno essere acquisiti in altre imprese).

12 - Indicazione di qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere, o abbia avuto di recente, effetti importanti sull'attività dell'emittente.

13 - Indicazione di eventuali interruzioni di attività dell'emittente che possano avere, o abbiano avuto di recente, importanti effetti sulla sua situazione economico finanziaria.

(*) I dati relativi al personale vanno forniti sia con riguardo alla media dell'esercizio sia relativamente alla situazione alla data di chiusura dell'esercizio stesso.

14 - Posizione fiscale:

a) ultimo esercizio definito;

b) valutazione dell'eventuale contenzioso in essere alla data di compilazione del bilancio d'esercizio;

c) ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, ripartendo l'importo per ciascun anno di formazione;

d) indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta di cui la società fruisca o abbia goduto nell'ultimo triennio.

15 - Se l'emittente fa parte di un gruppo di imprese, descrizione sommaria del gruppo e del ruolo che essa ricopre in tale ambito, con particolare riguardo alle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

16 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai punti da 1 a 14 dovranno essere fornite anche per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

XIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Con riferimento agli ultimi tre esercizi, indicazione dei dividendi per azione (o titolo rappresentativo del capitale), dei risultati economici derivanti dall'attività ordinaria (*) dopo la tassazione per azione (o titolo rappresentativo del capitale) e dei risultati economici consolidati per azione (o titolo rappresentativo del capitale), opportunamente rettificati per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore nominale dei titoli, con indicazione della formula di rettifica adottata.

2 - Bilanci riclassificati secondo i criteri dell'analisi finanziaria (Stato Patrimoniale e Conto Profitti e Perdite) degli ultimi 3 esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

Al momento della domanda non devono essere trascorsi più di diciotto mesi dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali pubblicati.

3 - Rendiconti finanziari relativi agli ultimi tre esercizi presentati sotto forma di tabella comparativa.

4 - Prospetti delle variazioni nelle voci del patrimonio netto relativi agli ultimi tre esercizi.

5 - Note esplicative ai documenti di cui ai punti da 2 a 4 con particolare riguardo anche ai principi contabili adottati.

6 - Qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi, situazione patrimoniale e conto economico infra-annuali dell'emittente, riclassificati e corredati di note esplicative, relativi almeno ai 6 mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, laddove possibile confrontati con quelli relativi al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

Se tale situazione provvisoria è stata verificata e/o certificata ciò dovrà essere indicato.

7 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e redige i conti annuali consolidati:

a) i documenti di cui ai punti da 2 a 4 riferiti ai conti consolidati di gruppo;

b) i prospetti di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi;

c) le note esplicative di cui al punto 5 relative ai documenti di cui al precedente punto *a)*, contenenti anche i principi di consolidamento adottati e l'area di consolidamento (denominazione e sede).

Inoltre, se i conti annuali sono consolidati integralmente, per ciascuna delle imprese rientranti nell'area di consolidamento dovrà essere indicata la quota degli interessi dell'insieme dei terzi, ovvero qualora il consolidamento sia stato effettuato su base proporzionale, la quota del consolidamento calcolato in base a tali interessi;

d) i documenti di cui al punto 6 relativi al gruppo.

8 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese e non redige i conti annuali consolidati devono essere fornite significative e dettagliate informazioni complementari relative alla situazione consolidata del gruppo ed ai rapporti economici patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

9 - Se i conti annuali non consolidati o consolidati non sono conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee concernenti i bilanci delle società e se tali documenti non rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, dovranno essere fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

10 - Informazioni riguardanti singolarmente le imprese in cui l'emittente partecipa in misura tale da avere un'incidenza notevole sulla valutazione del patrimonio, della situazione finanziaria e dei risultati economici dell'emittente stessa.

In ogni caso, dovranno essere fornite le informazioni relative alle imprese nelle quali l'emittente detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione, qualora l'incidenza di tale partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto dell'emittente, o

(*) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico ispirato ai criteri di classificazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978, n. 660, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre, per "componenti straordinari di reddito" si intende in via generale far riferimento, oltre che alla citata direttiva, anche al principio contabile n. 8 IASC (International Accounting Standards Commitee)

contribuisca per almeno il 10% al risultato economico della stessa, oppure, nel caso di un gruppo, allorché il valore contabile di questa partecipazione rappresenti almeno il 10% del patrimonio netto consolidato, o contribuisca per almeno il 10% al risultato economico consolidato del gruppo.

In particolare, le soprarichieste informazioni dovranno essere le seguenti:

a) denominazione e sede sociale dell'impresa;

b) settore di attività;

c) capitale sottoscritto;

d) frazione di capitale detenuta;

e) riserve;

f) importo netto del volume di affari;

g) risultato economico proveniente dalle attività ordinarie (*) dopo la tassazione e risultato economico netto dell'ultimo esercizio;

h) valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o quote eventualmente detenute;

i) importo ancora da versare relativamente a dette azioni o quote;

l) ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio delle azioni o quote detenute;

m) importo dei crediti e dei debiti dell'emittente nei confronti dell'impresa partecipata;

n) indicazione dell'eventuale certificazione del bilancio.

Tali informazioni possono essere omesse qualora l'emittente provi che la partecipazione riveste solo carattere provvisorio.

Possono altresì essere omesse le informazioni previste alle lettere da *e)* a *g)* qualora l'impresa in cui la partecipazione è detenuta non pubblichi i propri conti annuali.

11 - Indicazione per le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'emittente, non comprese tra quelle indicate al precedente punto 10: della denominazione e della sede sociale, del numero di titoli che le rappresentano, del valore attribuito in bilancio e della percentuale di possesso. Tali informazioni possono essere omesse qualora siano riportate nei documenti allegati al prospetto. In tal caso dovrà essere effettuato uno specifico rinvio al documento corrispondente.

XIV - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, se non già adeguatamente commentati, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'emittente.

(*) Vedi nota capitolo XIII, punto 1.

2 - Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ed in particolare:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria.

3 - Se l'emittente è la holding di un gruppo di imprese, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere fornite per il gruppo e per i singoli settori omogenei di attività.

SEZIONE III

Informazioni riguardanti le obbligazioni, le azioni da offrire in conversione o di compendio e l'ammissione a quotazione.

XV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELL'AMMISSIONE A QUOTAZIONE.

1 - Indicazione del fatto che i titoli oggetto della domanda sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Denominazione esatta e natura dei titoli.

3 - Numero dei titoli e valore dei tagli.

4 - Moneta del prestito (se il prestito è espresso in unità di conto convenzionale, va riportato il suo statuto contrattuale), ed eventuale opzione di cambio.

5 - Valore nominale del prestito (se tale importo non è stabilito, ciò va indicato).

6 - Prezzo di emissione e di rimborso.

7 - Tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica). Qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento (riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici).

8 - Indicazione del tasso di rendimento effettivo ed indicazione sommaria delle modalità di calcolo di tale rendimento.

9 - Scadenza, modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi.

10 - Descrizione dei diritti e dei vantaggi di qualsiasi natura connessi ai titoli, con indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di concessione di tali vantaggi e relative modalità di calcolo.

11 - Rapporto di conversione di sottoscrizione o di acquisto.

12 - Condizioni, termini e modalità di esercizio della facoltà di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, nonché, nel caso di obbligazioni con buoni di acquisto o di sottoscrizione, tutti gli altri elementi inerenti i buoni stessi.

13 - Condizioni, termini e modalità di eventuale modifica degli elementi di cui ai precedenti punti 11 e 12.

14 - Durata del prestito ed eventuali scadenze intermedie.

15 - Decorrenza del godimento.

16 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso.

17 - Eventuali clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni da ammettere alla quotazione rispetto ad altri debiti dell'emittente già contratti o futuri.

18 - Indicazione della natura e dell'estensione delle garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito (rimborso delle obbligazioni e degli interessi), nonché indicazione dei luoghi nei quali il pubblico può accedere ai testi dei contratti relativi a tali garanzie ed impegni.

19 - Termine di prescrizione degli interessi, del capitale e degli altri diritti connessi, con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

20 - Regime fiscale.

21 - Indicazione del regime di circolazione.

22 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione.

23 - Nome, qualifica (o denominazione) e sede del rappresentante degli obbligazionisti, indicando le principali norme che regolano tale rappresentanza con particolare riferimento a quelle relative alle modalità di sostituzione del rappresentante.

Indicazione dei luoghi nei quali il pubblico puo accedere ai documenti che disciplinano tale rappresentanza.

24 - Indicazioni relative al classamento ed alla diffusione territoriale dei titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione.

25 - Se i titoli oggetto dell'ammissione alla quotazione sono gia trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

XVI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI DA OFFRIRE IN CONVERSIONE O DI COMPENDIO.

1 - Indicazione del fatto che i titoli da offrire in conversione o di compendio sono già diffusi presso il pubblico, ovvero vengono diffusi mediante offerta in borsa.

2 - Descrizione dei titoli da offrire in conversione o di compendio in particolare: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse. Percentuale sull'intero capitale sociale e sulla categoria di appartenenza.

3 - Descrizione dei diritti connessi ai titoli, con particolare riferimento all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio.

Termine di prescrizione dei dividendi ed indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione.

4 - Decorrenza del godimento.

5 - Regime fiscale.

6 - Regime di circolazione.

7 - Se titoli della stessa categoria sono già trattati su altri mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti, indicazione dei mercati in questione e dell'andamento di tali titoli determinato in relazione ai prezzi fatti registrare nell'ultimo semestre.

8 - Nel caso di ammissione di titoli emessi da meno di due anni in occasione di un'operazione di fusione, di scissione, di costituzione di una nuova società, di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa, di un'offerta pubblica di scambio o come corrispettivo di conferimenti in natura, indicazione del fatto che i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni sono disponibili per il pubblico nei luoghi di cui al precedente punto I.8.

9 - Indicazioni relative al classamento dei titoli oggetto dell'ammissione a quotazione.

XVII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO I TITOLI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE OVVERO EFFETTUATE DALL'EMITTENTE TALI TITOLI.

Informazioni riguardanti l'emissione e/o il collocamento dei titoli per i quali si chiede l'ammissione alla quotazione, quando l'emissione e/o il collocamento hanno avuto luogo nei dodici mesi precedenti l'ammissione, ovvero il collocamento avrà luogo mediante offerta pubblica in borsa:

a) Ammontare totale dell'emissione e/o della cessione o del collocamento e numero dei titoli che sono stati o saranno emessi e/o ceduti e collocati.

b) Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno emessi e/o collocati, con indicazione dei relativi estremi.

c) Destinatari dell'offerta, con indicazione degli eventuali criteri di individuazione degli stessi.

d) Se l'emissione o il collocamento sono o saranno fatti contemporaneamente sui mercati di più Stati e se una parte è o è stata riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale parte.

e) Data di apertura e di chiusura della sottoscrizione o del collocamento dei titoli ed indicazione delle persone fisiche o giuridiche incaricate esclusivamente di raccogliere le richieste di sottoscrizione o di acquisto dei titoli oggetto dell'offerta, ed indicazione dell'eventuale possibilità di chiusura anticipata del periodo di offerta.

f) Prezzo di sottoscrizione, di cessione e di offerta al pubblico — ovvero indicazione delle relative modalità di pubblicizzazione — ed indicazione dell'ammontare delle spese messe esplicitamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

g) Quantitativi minimi prenotabili, multipli e quantitativi massimi. Per le eventuali assegnazioni superiori ai quantitativi massimi, indicazione dei soggetti abilitati ad effettuarne la richiesta, nonché della percentuale massima di assegnazione.

h) Criteri di riparto (con esclusione dell'insindacabile giudizio).

i) Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione dei titoli.

l) Modalità e termini di pagamento del prezzo.

m) Modalità e termini di consegna dei titoli (eventuale creazione di certificati provvisori), ovvero indicazione del loro deposito presso la Monte Titoli S.p.A.

n). Indicazione dei soggetti che hanno effettuato o effettueranno il collocamento, hanno assunto o assumeranno a fermo l'emissione, ne garantiscono o ne garantiranno il buon esito. Se l'assunzione a fermo, o la garanzia, non riguardano la totalità dell'emissione, si dovrà indicare la quota non coperta e la sorte dei titoli eventualmente non collocati. Indicazione del soggetto che si impegna a comunicare alla Consob gli esiti delle verifiche effettuate circa la regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati del collocamento stesso.

o) Indicazione delle modalità e dei termini relativi agli eventuali accordi di riacquisto dei titoli oggetto dell'offerta.

p) Ammontare netto, per l'emittente, del ricavato dall'emissione e sua destinazione prevista.

XVIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE.

1 - Borse presso le quali è o sarà chiesta l'ammissione alla quotazione.

2 - Organismi finanziari che, all'atto dell'ammissione alla quotazione dei titoli, svolgono il servizio titoli per l'emittente sul territorio dello Stato.

3 - Data dalla quale i titoli saranno quotati, se nota.

XIX - APPENDICI.

Parte prima - *Documenti relativi all'emittente le obbligazioni.*

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazione degli organi interni o esterni di controllo, diversi dalle società di revisione, dei conti annuali relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai due bilanci precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al precedente capitolo I, punto 8.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

7 - Regolamento del prestito.

8 - Eventuale regolamento dei buoni di acquisto o di sottoscrizione.

Parte seconda - *Documenti relativi all'emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio.*

1 - Bilanci degli ultimi tre esercizi presentati in forma di tabella comparativa.

2 - Relazioni di certificazione eventualmente disponibili relative ai bilanci di cui al punto 1.

3 - Relazioni degli organi interni o esterni di controllo dei conti annuali, diversi dalle società di revisione, relative agli ultimi tre esercizi.

4 - Relazione degli amministratori relativa al bilancio dell'ultimo esercizio ed indicazione del fatto che le relazioni degli amministratori relative ai bilanci dei due esercizi precedenti sono disponibili nei luoghi indicati al punto I.8.

5 - Se l'emittente ha redatto i bilanci consolidati relativi agli ultimi tre esercizi e li ha fatti certificare, relazioni di certificazione relative a tali bilanci.

6 - Statuto sociale.

XX - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO.

1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI RESPONSABILITÀ

Il presente prospetto informativo è conforme al modello pubblicato mediante deposito presso l'Archivio-Prospetti della CONSOB in data .... al N....... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con i titoli (azioni, obbligazioni, ecc.) ammessi alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e Valori di .... con delibera n. .... del ....

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto informativo appartiene ai redattori dello stesso per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto informativo si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

XXI - ALLEGATI.

1 - Certificato peritale del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio.».

L'allegato *F* è così sostituito:

«Fac-simile di avviso di avvenuta ammissione alla quotazione ufficiale da pubblicarsi ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

Società (ente) (denominazione completa; iscrizioni rilevanti per legge; sede legale e/o amministrativa principale; capitale sociale diviso in n. x azioni, specificando le diverse categorie se esistenti, del valore nominale di L. ....).

Ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di ....

La Consob con delibera n. ...... del .... ha disposto l'ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di .... le cui negoziazioni inizieranno a partire dal ....

Si comunica che è stato redatto il prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data .... al n. .... (Si comunica che è stata redatta la nota informativa depositata presso la CONSOB in data .... al n. ..... relativa al prospetto informativo depositato presso la CONSOB in data .... al n. ....

Il suddetto Prospetto informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonché presso la sede del servizio finanziario).

(La suddetta nota informativa, unitamente al Prospetto informativo, sono a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonché presso la sede dell'emittente e presso (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario).

Il presente avviso appare altresì (sui seguenti giornali):

(sottoscrizione da parte organo competente)

Data, ...».

Dopo l'allegato *F* è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO *G*

Fac-simile di avviso di inizio delle negoziazioni nella/e borsa/e valori di ... da pubblicarsi ai sensi dell'art. 19 bis del Regolamento:

Società (ente) (denominazione completa: iscrizioni rilevanti per legge; sede legale e/o amministrativa principale; capitale sociale diviso in n. x azioni, specificando le diverse categorie se esistenti, del valore nominale di L. ...).

La Consob con delibera n. ... del ... ha disposto l'ammissione del/dei titolo/i alla quotazione ufficiale presso la/le Borsa/e valori di ..., e con delibera n. ... del ... ha disposto l'inizio delle negoziazioni a partire dal ....

È stato redatto il Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ... al n. ...

Il suddetto Prospetto informativo è a disposizione del pubblico gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta, presso i Comitati Direttivi degli Agenti di Cambio e le Commissioni per il listino di tutte le Borse valori, nonché presso la sede dell'emittente e presso ... (eventuali organismi incaricati del servizio finanziario).

Si comunicano:

Esito del collocamento del/dei titolo/i.

Eventuali fatti verificatisi successivamente alla data di deposito del prospetto tali da influenzare in modo significativo la valutazione del/dei titolo/i.

Il presente avviso appare altresì (sui seguenti giornali):

(sottoscrizione da parte organo competente)

Data, ...».

Gli Organi locali di borsa daranno la più ampia pubblicità alla presente delibera, anche mediante affissione nell'apposito Albo.

Le presenti disposizioni si applicano alle istruttorie in corso al momento della loro entrata in vigore.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino della Consob.

La presente delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il presidente: PAZZI

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

PREMESSA.

Con il presente provvedimento si apportano modificazioni al Regolamento per l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale nelle Borse Valori approvato con delibera n. 4088 del 24.5.1989.

Le modifiche possono essere suddivise, a seconda delle diverse finalità, in cinque gruppi:

a) modifiche dirette ad uniformare il «Regolamento» alle «Disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio»;

b) modifiche dirette a recepire l'art. 2 della Direttiva 90/211/CEE concernente il reciproco riconoscimento di prospetti di offerta pubblica quali prospetti di ammissione a quotazione nonché relative alla traduzione in lingua italiana del prospetto adottato in Paesi CEE diversi dall'Italia;

c) modifiche dirette ad introdurre l'obbligo di certificazione dei bilanci in capo ai soggetti richiedenti l'ammissione alla quotazione ufficiale nelle borse valori di titoli diversi dalle azioni e da quelli rappresentativi di quote del capitale emessi da enti pubblici;

d) modifiche dirette a promuovere la quotazione di titoli esteri nelle borse italiane;

e) modifiche dirette a ridurre i tempi che intercorrono tra l'offerta dei titoli e l'inizio delle negoziazioni in borsa;

f) modifiche agli schemi di prospetto informativo (cfr. Allegato *D)* concernenti semplificazioni degli stessi nell'ambito delle opportunità offerte dalla direttiva comunitaria 80/390/CEE.

Di seguito si illustrano sinteticamente le più importanti modificazioni alla vigente normativa.

Art. 6.
(Requisiti degli emittenti)

Al primo comma è stata aggiunta la lettera *c)* per introdurre l'obbligo di conferimento dell'incarico di certificazione dei bilanci in capo a società o enti richiedenti l'ammissione alla quotazione di obbligazioni anche convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al fine di assicurare la tutela dei soggetti che investono in tali titoli.

Pertanto, la certificazione del bilancio per i soggetti sopra indicati, non rappresenterà soltanto un requisito per l'ammissione a quotazione, come previsto dal medesimo art. 6, primo comma, punto *b*-1), ma altresì un requisito per la permanenza alle negoziazioni al mercato ufficiale.

Non risultando applicabile l'intera normativa del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la Commissione si è limitata a richedere che il conferimento dell'incarico venga affidato ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 8 del citato decreto.

Tale conferimento non dovrà quindi essere necessariamente deliberato dall'organo assembleare; peraltro dovrà essere data dimostrazione dell'avvenuto conferimento tramite l'inoltro di copia autenticata del verbale della riunione dell'organo che ha provveduto a tale conferimento.

Art. 7.
(Emittenti di diritto estero)

Il primo comma ed il secondo comma dell'articolo sono stati modificati per consentire agli emittenti di diritto estero di adempiere agli obblighi informativi propri della legislazione italiana compatibilmente con le peculiarità proprie degli ordinamenti esteri di appartenenza.

A tal fine si è ritenuto che un'informazione possa essere legittimamente richiesta soltanto ove sussista il presupposto giuridico necessario a legittimare la stessa nell'ordinamento del Paese dove ha sede legale l'emittente.

Art. 17.
(Modalità di redazione del prospetto)

Il quarto comma è stato modificato al fine di uniformare la disposizione concernente l'assunzione di responsabilità da parte dei redattori del prospetto in ordine alla completezza e veridicità dei dati riportati nello stesso con quella prevista dalle «Disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio».

Art. 18.
(Esenzione dalla redazione del prospetto)

L'introduzione del terzo comma recepisce l'art. 24 quater, terzo comma, della direttiva 80/390/CEE così come modificata dalla direttiva 87/345/CEE.

La norma è volta, tramite la cooperazione delle Autorità competenti, ad evitare onerosi obblighi informativi per gli emittenti appartenenti alla CEE allorché intendano richiedere l'ammissione alla quotazione di titoli già ammessi da meno di sei mesi in un'altra borsa valori della Comunità.

Art. 19.
(Ammissione dei titoli alla quotazione, nulla-osta al deposito del prospetto, inizio delle negoziazioni, rigetto della domanda e pubblicità delle relative deliberazioni).

Il primo comma è stato integrato al fine di uniformare la procedura del deposito del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione presso l'Archivio-Prospetti della Consob con quella prevista dalle «Disposizioni di carattere generale concernenti la redazione dei prospetti informativi ed i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio».

Con la modifica del testo del sesto comma dell'art. 19, recependo la disposizione dell'art. 15 della direttiva 80/390/CEE, si è richiesto che per l'ammissione alla quotazione di azioni o titoli rappresentativi del capitale emessi in occasione di un'operazione di scissione, debbano essere resi pubblici i documenti relativi all'operazione stessa qualora questa sia avvenuta nei due esercizi antecedenti la medesima ammissione alla quotazione.

Al riguardo si segnala la rilevanza della modifica anche in relazione al recente recepimento nel nostro ordinamento della VI direttiva CEE, effettuato con l'emanazione del decreto legislativo 16 gennaio 1991, n. 22, che nella sezione terza reca norme in materia di scissione delle società, introducendo in tal modo l'istituto nel nostro ordinamento.

Art. 19-*bis*.

(Ammissione alla quotazione ufficiale contestualmente al nulla-osta alla pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico).

Con il presente articolo è stata adottata una nuova procedura di ammissione a quotazione con cui si consente di richiedere alla Consob di deliberare l'ammissione di titoli alla quotazione ufficiale contemporaneamente alla concessione del nulla-osta al deposito del prospetto informativo ove l'istante assuma il duplice impegno di comunicare i risultati dell'offerta e di consegnare i titoli agli aventi diritto in termini ristretti di tempo. Scopo della nuova procedura, che si rivolge in particolare modo agli emittenti di titoli già quotati che richiedano l'ammissione di titoli nuovi diversi dai primi, è di ridurre al minimo indispensabile il lasso di tempo intercorrente tra l'offerta dei titoli e l'ammissione in borsa dei medesimi.

Artt. 22 e 23.

(Progetto di prospetto da allegare alla domanda di ammissione - Riconoscimento del prospetto informativo)

Le modifiche sono volte ad individuare il soggetto responsabile della traduzione in lingua italiana del prospetto redatto in un altro Stato membro.

Art. 24.

(Riconoscimento del prospetto informativo redatto ed approvato in occasione di un'offerta pubblica in uno Stato appartenente alla CEE).

Il primo comma è stato modificato per recepire il disposto dell'art. 2 della Direttiva 90/211/CEE che modifica la direttiva 80/390/CEE in materia di riconoscimento reciproco dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori, estendendo il suddetto principio al prospetto di offerta pubblica redatto ed approvato in qualsiasi Stato membro in conformità alla direttiva 80/390/CEE.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato *A)*

Al punto *i)* della Tavola 1 è stata soppressa la tabella di ripartizione territoriale dell'azionariato.

I punti *n)*, *t)* e *p)* delle Tavole 1, 2 e 3 vengono modificati in modo da estendere, agli emittenti di titoli già negoziati al mercato ristretto che richiedano l'ammissione in borsa, la possibilità, di cui già dispongono gli emittenti esteri, di sostituire al certificato peritale l'indicazione dei prezzi e delle quantità scambiate nell'ultimo trimestre; infatti il prezzo fatto in un mercato regolamentato è una valutazione neutrale del titolo che garantisce il sottoscrittore alla stregua della certificazione peritale.

I punti *m)*, *s)* e *o)* delle Tavole 1, 2 e 3 vengono modificati nel senso di fornire una più puntuale definizione della competenza territoriale dei Comitati Direttivi degli Agenti di cambio e delle Commissioni per il Listino in materia di rilascio del certificato peritale del valore venale di titoli da ammettere alla quotazione.

All'ultima parte della Tavola 1 sono aggiunti due punti: con il primo si prescrive l'obbligo per gli emittenti esteri di indicare le modalità per l'esercizio, tramite Monte Titoli, dei diritti spettanti ai titolari delle azioni; con il secondo si prescrive una attestazione rilasciata dalla Monte Titoli circa la possibilità che i titoli in oggetto possano essere inseriti nelle procedure di liquidazione presso le stanze di compensazione senza movimentazione materiale dei certificati.

La necessità di accentrare presso la Monte Titoli i titoli ammessi a quotazione in Italia comporta che la stessa sia posta in condizione di esercitare per conto degli aventi diritto almeno i diritti patrimoniali e comporta, altresì, che le modalità di tale esercizio siano rese note al pubblico. Dalla stessa necessità di accentramento discende l'esigenza della attestazione rilasciata dalla Monte Titoli allo scopo di garantire la capacità di intervento di quest'ultima nelle procedure di liquidazione presso le Stanze di compensazione.

Alla Tavola 4 è aggiunto il punto l) che prescrive l'obbligo di presentazione del certificato peritale tra la documentazione da allegare all'istanza di quotazione di obbligazioni convertibili o con warrant presentata da soggetti con obbligazioni ordinarie quotate di diritto. Ciò in considerazione del fatto che il peritale fornisce all'acquirente la garanzia di una valutazione neutrale del titolo in sé considerato a prescindere dalle caratteristiche dell'emittente.

Allegato *D)*

L'esperienza amministrativa di applicazione di tali disposizioni regolamentari, nonché l'intervenuta emanazione delle «Disposizioni generali» in merito alle offerte pubbliche di vendita di valori mobiliari (delibera n.4173 del 18 luglio 1989), in allegato alle quali sono riportati i relativi schemi di prospetto, hanno suggerito la necessità di una revisione dell'allegato *D*.

Tale revisione si ispira fondamentalmente ai seguenti criteri:

una semplificazione degli schemi di prospetto nell'ambito delle opportunità offerte dalla direttiva comunitaria n. 80/390;

un allineamento degli schemi di prospetto informativo relativi all'ammissione alla quotazione con quelli relativi alle offerte pubbliche dei medesimi titoli.

Inoltre sono state apportate alcune modifiche tendenti a coordinare gli schemi di prospetto sia con le recenti modifiche apportate alla disciplina codicistica in materia di operazioni straordinarie (scissioni), sia, nei limiti di compatibilità dell'attuale quadro normativo, con lo schema di decreto legislativo recante norme per il recepimento delle direttive CEE IV e VII in materia di conti annuali delle società.

In relazione a tali obbiettivi sono stati rielaborati sia l'articolato dell'allegato *D*, sia gli schemi di prospetto.

Allegato *F)*

Il testo è stato modificato per inserire l'annuncio degli estremi di deposito della nota informativa, da pubblicare ai sensi dell'art. 18, primo comma del Regolamento, avente lo scopo di integrare ed aggiornare un prospetto informativo già depositato.

Allegato *G)*

In conseguenza dell'introduzione dell'art. 19 bis è stato predisposto con il presente Allegato un fac-simile di avviso stampa di inizio delle negoziazioni conforme alla procedura indicata in tale articolo.

91A1209

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651333) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 3.900